



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Allegato "B" al n. 66950/31300 Repertorio

S T A T U T O

DELLA "FONDAZIONE CASA DELLA SERENITA' - ETS"

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e relative disposizioni di attuazione, la

"Fondazione Casa della Serenità - ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Cene (BG). Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

4. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

5. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi, Finalità ed ambiti di presenza

1. La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

2. Si propone di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di malattia, disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico, anche mediante la gestione di apposite strutture aventi il medesimo fine.

3. La Fondazione svolge le proprie azioni e finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.

4. Riconosce priorità d'accesso alle persone residenti nel Comune di Cene e valuta eventuali segnalazioni dei servizi sociali degli organismi pubblici competenti. Promuove il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia degli ospiti, favorendo le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale.

5. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

6. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.

7. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e incentiva forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.

8. Al fine del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà operare negli ambiti sopra descritti nei limiti definiti dallo Statuto.

Art. 3 - Attività

1. L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.), a beneficio delle persone indicate all'articolo 2, con particolare riferimento alla gestione della struttura sita nel Comune di Cene (BG), alla via Battista Capri n.7, denominata "Casa della Serenità".

2. Sono inoltre promosse attività direttamente connesse a quella istituzionale e, in particolare, i servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia

ecc.).

3. La Fondazione, nell'ambito delle suddette finalità, si propone nello specifico:

- a) di realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili che temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;
- b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azioni di prevenzione atte a rimuovere le cause di emarginazione sociale;
- c) di creare e/o gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere le famiglie;
- d) di realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- e) di promuovere, realizzare e/o gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;
- f) di organizzare ed erogare servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
- g) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà e di partecipare agli organismi rappresentativi e/o ai coordinamenti zonali finalizzati alla programmazione dei servizi previsti nello Statuto;
- h) di sostenere progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- i) di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla promozione di una Comunità solidale attenta alle fasce deboli, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- j) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà;
- k) di curare la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività correlati agli scopi della Fondazione;
- l) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;
- m) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo del clima organizzativo;
- n) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
- o) di partecipare alla progettazione e alla gestione del si-

stema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;

p) di svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;

q) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;

r) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;

s) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti del Terzo Settore od Enti in genere che abbiano i medesimi fini istituzionali.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa l'accettazione di donazioni, la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

5. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi,

anche mediante giusti accordi e convenzioni.

6. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

7. La Fondazione potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali o associazioni pubbliche o private.

8. Si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

9. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo;
- dalle successive implementazioni del fondo di dotazione in qualunque modo apportate dal Fondatore;
- dalle rendite del fondo di dotazione e delle sue successive implementazioni, nella misura in cui non siano utilizzate.

2. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini del perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

3. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) dagli importi versati da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non

trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

g) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera su come investire il Patrimonio della Fondazione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

5. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;

h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;

m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

n) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente, se nominato;
- c. il Comitato Etico, se nominato;
- d. il Direttore, se nominato;
- e. il Consiglio di Amministrazione;
- f. l'Organo di controllo.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominati. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il Direttore, ove presente, in virtù della carica ricoperta e laddove inquadrabile come dipendente della Fondazione, ha diritto a percepire emolumenti purché nel rispetto delle disposizioni di Legge e di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 6 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione può essere nominato dal Sindaco Pro-tempore del Comune di Cene. Il Vice Presidente, ove presente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso.

2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- può svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo,

di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

- può sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

- sovrintende e vigila ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;

- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

- esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;

- ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

- può proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

Art. 7 - Comitato etico

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il comitato etico, formato da tre a cinque membri, estranei all'amministrazione della Fondazione scelti tra:

- a) persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;

- b) persone con esperienza nel settore socio sanitario;

- c) persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

2. Il comitato etico è un organo consultivo e svolge i seguenti compiti:

- a) individua le necessità e fornisce suggerimenti circa i problemi strutturali ed amministrativi della Fondazione;

- b) prende conoscenza di eventuali opere in corso di realizzazione e in programma;

- c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio d'amministrazione per il miglioramento della gestione, con particolare attenzione alla programmazione dei servizi e alla gestione

tariffaria;

d) formula inoltre proposte e suggerimenti per un'informazione corretta e trasparente degli interventi attivati dalla Fondazione.

3. Il comitato etico dura in carica fino alla cessazione del Consiglio d'amministrazione che l'ha nominato.

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore, ove previsto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Può essere scelto anche fra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione o tra i dipendenti della Fondazione, qualora ne abbiano i requisiti. Il Direttore resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato.

2. Il Direttore provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al quale risponde dei risultati conseguiti.

3. Il Direttore esercita tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore è Segretario della Fondazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

5. Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione, dal quale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri, e precisamente:

- due (2) membri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cene, tra cui vi può essere il Presidente;
- tre (3) membri nominati dai membri uscenti del Consiglio di Amministrazione, trenta giorni prima della loro scadenza.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione, i dipendenti e gli Amministratori del Comune di Cene e tutti quelli che svolgono prestazioni dietro corrispettivo a favore della Fondazione o del Comune di Cene, fintanto che le stesse non sono state concluse.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per 3 (tre) mandati. Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua

scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

4. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

5. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Consigliere interessato.

7. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

8. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari. In particolare:

a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;

c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;

d) nomina tra i propri membri il Vice Presidente, ove presente;

e) determina eventuali compensi o criteri per i rimborsi spesa di chi riveste cariche sociali, nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;

f) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;

g) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;

h) approva il bilancio preventivo dell'esercizio e verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;

i) delega, ove opportuno, con propria deliberazione, depositata - ove previsto - nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;

j) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa il relativo inquadramento

o compenso;

k) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione;

l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

m) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;

n) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, Pubbliche e Private interessate alle iniziative della Fondazione;

o) delibera in merito al compenso da attribuire all'Organo di controllo e Revisore Legale dei conti.

9. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

10. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

3. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà adottare a maggioranza

assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

4. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario.

In caso di mancata nomina del Segretario, quest'ultimo viene di volta in volta scelto nel corso delle adunanze.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, è nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cene l'Organo di Controllo.

2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili fino a 3 mandati.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisio-

ne legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

8. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 12 - Trasformazione, fusione e scissione

1. E' ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 13 - Scioglimento ed estinzione

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Fondatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di

gestione

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 15 - Norme Transitorie e clausola di rinvio

1. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esclusivamente per la prima nomina il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque (5) membri così nominati:

- due (2) membri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cene, tra cui vi può essere il Presidente;
- tre (3) membri nominati da un Comitato di Nomina composto dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cene, o suo delegato, dal Parroco Pro-tempore della Parrocchia San Zenone Vescovo di Cene, o suo delegato, e dal Parroco Pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta e Sant'Ippolito Martire di Gazzaniga, o suo delegato.

Il Presidente del Comitato di Nomina è il Sindaco pro-tempore del Comune di Cene, o suo delegato. Il Comitato delibera ad unanimità.

3. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si ap-

plicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile
nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Moreni Edilio

Firmato: Tironi Eliana - teste

Firmato: Capelli Giulia - teste

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)